



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Presidenza

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA

Il presente protocollo - redatto in collaborazione tra magistrati, avvocati e dirigente dell'ufficio esecuzione penale esterna - intende costituire uno strumento operativo finalizzato a delineare un procedimento standardizzato e condiviso di applicazione della messa alla prova, fatto salvo il potere del Giudice di interpretare e applicare la disciplina in materia.

In seguito ad approfondita discussione e tenuto conto delle osservazioni pervenute, si concorda sui seguenti aspetti:

- opportunità di anticipare per iscritto al Giudice, da parte del difensore dell'imputato, l'intento di accesso all'istituto, sì da regolare più agilmente la prima udienza;

- necessità di effettuare nella prima udienza, anche, se del caso, mediante l'esame personale delle parti comparse, un vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta rispetto alla tipologia di reato, all'eventuale pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., all'individuazione di condotte imprescindibili per l'accoglimento della richiesta; ciò al fine di evitare che il personale dell'UEPE, già sovraccarico di compiti e gravato da un numero crescente di richieste di sospensione del processo per messa alla prova, svolga un'attività impegnativa e magari superflua antecedente la decisione del Giudice sull'ammissibilità della richiesta;

- ad esito favorevole di tale vaglio, rinvio del processo, con un termine congruo, ad altra udienza nella quale, valutato positivamente il programma trattamentale predisposto dall'UEPE, il Giudice sospende il procedimento;

- necessità di stabilire nell'ordinanza la durata del lavoro di pubblica utilità, componente obbligatoria del programma di trattamento; in proposito, dato atto che non trova applicazione la disciplina prevista dall' art. 54 del D. Lgs n.274 del 2000,

per il mancato richiamo a detta normativa da parte della Legge 28.4.2014 n.67, il Giudice indica la durata complessiva del lavoro, tenuto conto della gravità del reato, salvo il limite minimo fissato in 10 giorni e la durata giornaliera di massimo 8 ore;

- opportunità di prevedere un apporto di 4 - 8 ore settimanali da svolgere preferibilmente due volte la settimana, in orario compatibile per il richiedente; tuttavia, avuto riguardo alle esigenze delle associazioni che riceveranno la prestazione, il Giudice in via preferenziale richiama nell'ordinanza di ammissione l'articolazione oraria già concordata con l'ente o da concordare in fase esecutiva, previa comunicazione da parte dell'ente all'UEPE;

- necessità di un'udienza deputata alla valutazione dell'esito della messa alla prova e in caso favorevole alla dichiarazione di estinzione del reato, non essendo realisticamente praticabile la declaratoria de plano, in quanto, non essendo il processo definito, ma sospeso, va indicata a sistema SICP una data di rinvio, anche per una migliore gestione da parte della cancelleria;

- impegno, al fine di agevolare le notifiche di cancelleria, da parte dei difensori a consentire l'elezione di domicilio dell'indagato/imputato presso lo studio legale e a utilizzare per le comunicazioni gli indirizzi istituzionali di posta elettronica certificata :

per l'UEPE : uepe.brescia@giustiziacert.it

per il dibattimento : dibattimento.penale.tribunale.brescia@giustiziacert.it

per l'ufficio Gip/Gup: gip.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Tanto premesso, si concorda quanto segue:

1 - L'indagato/imputato - preferibilmente tramite il difensore munito di procura speciale - nel formulare all'UEPE la richiesta di elaborazione del programma di trattamento, si impegna a indicare i seguenti elementi:

a) dati anagrafici, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, nominativo del difensore e recapiti telefonici e di studio del legale nel caso la richiesta sia formulata personalmente dall'indagato;

b) documentazione attestante lo svolgimento di eventuale attività lavorativa e/o lo stato di disoccupazione ovvero eventuali inabilità lavorative o patologie invalidanti, al fine di evitare l'elaborazione di programmi in concreto non

sostenibili;

- c) informazioni circa situazioni di alcool o tossico dipendenza;
- d) informazioni relative all'avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della p.o. o alla proposta di risarcimento alla p.o. ovvero alle motivazioni di fatto e/o di diritto (es. reati senza p.o.) che non consentono risarcimenti;
- e) dichiarazione di disponibilità a promuovere una mediazione penale con la persona offesa;
- f) sommaria enunciazione del fatto, con indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di R.G.N.R. e del numero di RG GIP/DIB, della prima data di udienza, se già fissata, allegando a tal fine l'avviso di conclusione indagini, l'avviso di fissazione udienza preliminare, il decreto di citazione a giudizio (o equivalente);
- g) dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità indicando, ove possibile, anche il numero di ore per giornata e la/e giornata/e in cui può svolgere il lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale ovvero altro ente che garantisca la copertura assicurativa;

2 – L'indagato/imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, presentano all'UEPE la richiesta di elaborazione del programma, nel primo caso sottoscritta personalmente (con firma autenticata dal difensore e allegazione di copia della carta di identità), nel secondo caso mediante procura speciale (allegata in copia) preferibilmente via PEC all'indirizzo indicato in premessa ovvero direttamente presso l'UEPE utilizzando la modulistica fornita dall'ufficio, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Nel caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta che potrà essere validamente presentata avanti gli Uffici Giudiziari. Ove il deposito avvenga presso gli uffici dell'UEPE, è previsto il rilascio di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

In questa fase potrà essere allegata anche una disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero la stessa potrà essere acquisita durante la fase di indagine socio familiare.

3 – L'indagato/imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, formulano richiesta di messa alla prova depositando, preferibilmente 5 giorni

prima dell'udienza o in ogni caso in udienza (da intendersi -per il procedimento a citazione diretta- la prima udienza dibattimentale e nel rito direttissimo l'udienza successiva alla convalida) :

a) copia della richiesta di elaborazione del programma di messa alla prova, con attestazione di presentazione all'UEPE. La richiesta va depositata integralmente con tutte le indicazioni di cui al punto 1;

b) autodichiarazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, sul fatto di non avere pendente altra richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova;

c) elezione di domicilio presso il difensore di fiducia o d'ufficio, salvo esonero da responsabilità per il difensore ove l'assistito si renda successivamente irreperibile.

4 - Nella prima udienza il Giudice valuta, nel contraddittorio delle parti (sentita la persona offesa se compare), l'ammissibilità astratta della richiesta rispetto al titolo di reato e alle condizioni soggettive dell'imputato, nonché l'insussistenza delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., e indica le prescrizioni che ritiene necessarie per l'accesso alla messa alla prova (in particolare in ordine al risarcimento del danno nei confronti della p.o.), rinviando ad altra udienza - a distanza di 6 mesi - per consentire all'UEPE la redazione del programma. Il Giudice dispone, altresì, la sospensione del termine di prescrizione del reato ex art. 159 co. 1 n. 3 prima parte c.p.p. (rinvio richiesto dal difensore o dall'imputato inerente al rito prescelto).

5 - Il difensore comunica tempestivamente all'UEPE, in via telematica, l'esito dell'udienza e della data di rinvio ovvero tramette copia del verbale di udienza e della relativa ordinanza se pronunciata separatamente.

6 - In caso di fatti sopravvenuti il Giudice comunica ogni altro diverso provvedimento definitorio della procedura.

7 - L'UEPE, dopo aver ricevuto notizia dell'esito positivo dell'udienza "filtro", procede con l'assegnazione del caso al funzionario di servizio sociale incaricato della redazione della relazione socio-familiare e del programma di trattamento con il consenso dell'interessato. Se entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta, l'UEPE non riceve dal difensore comunicazione della data di udienza, archivia il caso come da circolare dipartimentale.

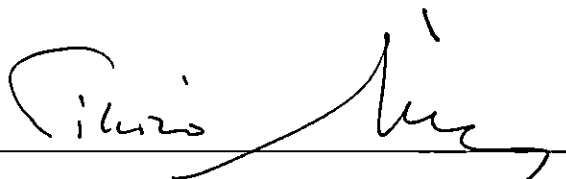
8 - L'UEPE trasmette la relazione ed il programma di trattamento tendenzialmente 5 giorni prima dell'udienza e in ogni caso in tempo utile per l'udienza all'indirizzo PEC dell'autorità giudiziaria procedente indicando i riferimenti precisi del procedimento.

9 – Nell'udienza il Giudice, valutata l'idoneità del programma di trattamento, emette ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, indicando il termine di durata del lavoro di pubblica utilità e il termine di durata complessiva della sospensione (da prevedersi in misura superiore a quello del lavoro di p.u. per consentire eventuali recuperi o ritardi), le relative prescrizioni (ad esempio condotte riparatorie o risarcitorie imposte), nonché un termine, di regola giorni 10, entro il quale l'imputato deve presentarsi all'UEPE per la sottoscrizione del verbale. Il Giudice sospende altresì la prescrizione come per legge e rinvia il procedimento ad altra data per la valutazione dell'attuazione del programma, salvo anticipazione di udienza dovuta a inadempienze da parte dell'imputato. Infine dispone la comunicazione dell'ordinanza all'UEPE a cura della cancelleria per via telematica.

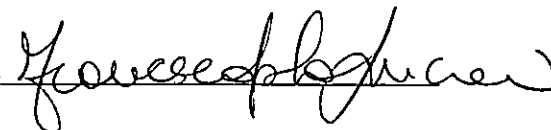
10 - L'UEPE trasmette la relazione conclusiva sullo svolgimento della messa alla prova tendenzialmente 5 giorni prima dell'udienza e in ogni caso in tempo utile per l'udienza, a mezzo PEC, all'Autorità Giudiziaria e al difensore. All'udienza il Giudice, in caso di esito positivo, pronuncia sentenza di estinzione del reato e dispone la trasmissione della sentenza all'UEPE a cura della cancelleria ai fini dell'inserimento nella Banca dati.

Brescia, addì 05.12.2017

Il Presidente del Tribunale



Il Dirigente dell'Ufficio esecuzione penale esterna



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia

